

Legge regionale 26 aprile 2023, n. 2.

“Promozione della diffusione dell’impegno civico e politico nei cittadini campani”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Campania, in armonia con l’articolo 8 dello Statuto, assume quale obiettivo prioritario la promozione della diffusione dell’impegno civico e politico dei cittadini campani con le seguenti finalità:

- a) contribuire con strumenti di democrazia partecipativa a rafforzare e a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni;
- b) stimolare la sensibilità politica, attraverso la partecipazione attiva dei giovani, per favorire la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;
- c) contribuire ad una maggiore coesione sociale attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico e delle competenze diffuse nella società;
- d) favorire e diffondere le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione come strumenti al servizio della partecipazione democratica dei cittadini;
- e) valorizzare le migliori esperienze di partecipazione promuovendone la conoscenza e la diffusione.

Art. 2

(Destinatari dell’intervento)

1. Sono soggetti destinatari degli interventi previsti dalla presente legge gli istituti scolastici, di primo e secondo grado, ed universitari, singoli o associati, anche in collaborazione con il Forum regionale dei giovani ed altri enti pubblici o privati individuati dalla Giunta regionale.

2. I soggetti di cui al comma 1, con deliberazione dei rispettivi organi collegiali, possono chiedere alla Giunta regionale il sostegno a proposte, destinate ai giovani, di processi partecipativi, aventi ad oggetto la promozione di laboratori di cittadinanza attiva, incontri e, in generale, attività mirate a realizzare e diffondere tra le nuove generazioni la cultura della partecipazione e della cittadinanza attiva.

3. Gli istituti scolastici possono presentare le domande di sostegno nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile di ogni anno per i processi partecipativi che hanno inizio con il successivo anno scolastico e che, di norma, si svolgono durante l’anno scolastico di riferimento. Limitatamente all’anno scolastico 2023/2024 le proposte possono essere presentate entro il 30 giugno 2023.

4. La Giunta regionale, riserva annualmente, sulla base del numero e della qualità delle domande presentate, una quota delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno ai progetti presentati dagli istituti scolastici.

5. Gli istituti universitari possono presentare i loro progetti durante l'intero arco dell'anno e il finanziamento dei progetti da essi presentati non rientra nella quota riservata agli istituti scolastici.
6. I soggetti di cui al comma 1, con deliberazione dei rispettivi organi collegiali, possono chiedere, nel corso dell'anno, al Consiglio regionale di partecipare alle adunanze consiliari e delle singole commissioni consiliari.

### Art. 3

(Istituzione della Settimana per la promozione dell'impegno civico e politico)

1. La Regione, in attuazione delle finalità di cui alla presente legge, istituisce la "Settimana per la promozione dell'impegno civico e politico", quale momento di valorizzazione e di riconoscimento delle attività di soggetti, enti, associazioni, cooperative e di ogni altro organismo che opera attivamente per gli scopi enunciati all'articolo 1.
2. In occasione della Settimana di cui al comma 1, sono organizzati, con il patrocinio morale del Consiglio regionale, iniziative, incontri, discussioni, momenti di riflessione, anche in relazione ai progetti svolti, nonché laboratori di cittadinanza attiva destinati ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 anche avvalendosi della collaborazione del Forum regionale dei giovani e di altri enti pubblici o privati che la Giunta regionale ha facoltà di individuare.
3. In occasione dell'evento, il Consiglio regionale può far coincidere una sessione del progetto "Ragazzi in Aula", che prevede la partecipazione di docenti e studenti degli istituti scolastici di primo e secondo grado della regione Campania, con la presenza del Presidente del Consiglio e dei consiglieri regionali e la simulazione di una seduta consiliare con l'approvazione di una proposta di legge redatta dagli stessi studenti.
4. La Settimana di cui al comma 1 si svolge nel periodo dal 2 maggio all'8 maggio di ciascun anno.
5. Per ciascuna annualità, con delibera della Giunta regionale, è approvato il programma delle attività della Settimana con l'individuazione degli istituti scolastici, delle associazioni e degli enti prescelti.

### Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stabilita in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante prelevamento dalla Missione 20 (Fondi di riserva), Programma 03, Titolo 1, ed incremento della medesima somma, sulla Missione 6 Programma 2, Titolo 1, sul bilancio di previsione finanziaria pe il triennio 2023-2025, con la seguente assegnazione:
  - a) euro 25.000,00 per le iniziative previste all'articolo 2;
  - b) euro 25.000,00 per le iniziative previste all'articolo 3.

### Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

## Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa dei Consiglieri Carmine Mocerino, Gennaro Oliviero, Mario Casillo, Andrea Volpe, Vittoria Lettieri, Corrado Matera, Francesco Iovino, Felice Di Maiolo e Carmela Fiola.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 15 settembre 2022 con il n. 258 del registro generale ed assegnata per l'esame dapprima alla I Commissione Consiliare Permanente (Affari istituzionali - Amministrazione Civile, Rapporti internazionali, Autonomie e piccoli comuni, Affari Generali, Sicurezza delle città, Risorse umane, Ordinamento della Regione) e successivamente alla VI Commissione Consiliare Permanente (Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali).

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 18 aprile 2023.

### Note

*Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").*

### Note all'articolo 1.

#### Comma 1.

*Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6: "Statuto della Regione Campania".*

*Articolo 8: "Obiettivi".*

"1. La Regione promuove ogni utile iniziativa per favorire:

- a) la lotta contro la pena di morte, la tortura fisica e psichica, il terrorismo, la riduzione in schiavitù e ogni forma di tratta degli esseri umani;
- b) l'accrescimento per ogni persona delle opportunità e delle garanzie di libertà nella elaborazione del proprio progetto di vita in contesti liberamente scelti;
- c) la cultura della legalità e il contrasto alla criminalità; il diritto di ogni persona alla propria integrità fisica e psichica, alla propria sicurezza e la tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute ed internate;
- d) la tutela del principio secondo cui il patrimonio genetico di ogni individuo è bene indisponibile e la tutela della vita umana nel rispetto delle leggi dello Stato;
- e) il riconoscimento ed il sostegno alla famiglia fondata sul matrimonio ed alle unioni familiari, nel rispetto dei principi dettati dagli articoli 3, 29 e 30 della Costituzione orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;
- f) il diritto all'informazione e all'accesso alle procedure di adozione e alle tecniche di procreazione assistita, senza discriminazioni, nel rispetto delle leggi statali;
- g) la tutela, lo sviluppo e la diffusione della cultura, della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica; la tutela ed il sostegno dei luoghi dove si formano, si condividono e si diffondono le conoscenze scientifiche e tecnologiche; l'interazione tra saperi; la realizzazione ed il potenziamento delle reti di eccellenza e l'incremento della cooperazione scientifica internazionale;
- h) il riconoscimento e la valorizzazione delle attività associative svolte in ambito sociale, culturale, economico e politico;
- i) la tutela della maternità e il diritto dei bambini alla protezione e alle cure necessarie per il

loro benessere;

- l) la valorizzazione di istruzione, formazione professionale ed alta formazione al fine di assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;
- m) la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della Regione, delle diversità culturali, religiose e linguistiche, nonché di quelle relative ai dialetti locali;
- n) l'adozione di politiche tese a valorizzare la qualità ed il merito di ciascun individuo;
- o) la realizzazione di un elevato livello delle prestazioni concernenti i diritti sociali nonché il godimento dei diritti politici e sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati e degli apolidi, ivi compreso il diritto di voto, per quanto compatibile con la Costituzione;
- p) l'attuazione di politiche tese a garantire un livello elevato di tutela della salute fondate sulla prevenzione e su un qualificato sistema sanitario regionale basato, innanzitutto, su una qualificata sanità pubblica;
- q) l'adozione di sistemi di garanzia della sicurezza alimentare e degli interessi dei consumatori;
- r) la valorizzazione delle risorse economiche, turistiche e produttive di ogni area del territorio regionale ed il superamento delle disuguaglianze sociali derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione in modo da garantire la piena occupazione;
- s) la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e del patrimonio rurale; la tutela degli ecosistemi e della biodiversità; la difesa della vita delle piante e il rispetto e il riconoscimento dei diritti degli animali come previsti dalle Convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria;
- t) l'accesso ai beni pubblici necessari al godimento dei diritti di cittadinanza;
- u) il riconoscimento dell'acqua, dell'aria e del vento come beni comuni dell'umanità di valore universale indirizzandone l'utilizzo all'interesse pubblico;
- v) la pratica delle attività sportive.”.